



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 27/01/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2009, n. 2594

Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2010/2011.

L'Assessore al Sud e Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientifica), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema Istruzione, fatta propria dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche.

Il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche", a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 e, in particolare, all'art. 3 ha determinato iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento.

L'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ha delegato alle Regioni, fra le funzioni in materia di istruzione scolastica, "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lett. a)".

L'art. 139 dello stesso decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: "a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche".

La legge regionale 11 dicembre 2000, n° 24 ha recepito le funzioni conferite, all'art. 25 lett. e), ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio".

Il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n° 181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative, e traccia le linee guida per un sistema educativo unitario in cui allo Stato spetta la competenza esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" e "determinazione dei livelli essenziali di prestazioni" ed alle Regioni è riconosciuta potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione; le Regioni e gli Enti

Locali assolvono la funzione organizzativa nel rispetto dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà;

La legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 632, prevede la riorganizzazione e trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica.

La legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 ed, in particolare, l'art. 13 dello stesso, ricomprende nel sistema dell'istruzione l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari.

L'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) e f-ter) del comma 4 dell'art. 64 del da. n. 112 del 2008, aggiunte entrambe dalla relativa legge di conversione n. 133 del 2008 relative alla definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica, poiché si è in presenza di disposizioni che non sono riconducibili alla categoria delle norme generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non possono, quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato; la disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata come "norma generale sull'istruzione" invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio. La preordinazione dei criteri volti alla attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale perché strettamente legato alle singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali.

La Bozza di Accordo tra Governo Regioni ed Enti locali per l'attuazione del titolo V della Costituzione per quanto attiene alla materia dell'istruzione, approvato recentemente in sede di Conferenza unificata, stabilisce che le Regioni si impegnano ad emanare una propria normazione organica attraverso un percorso di individuazione e condivisione con gli Enti locali nelle forme definite dalle proprie legislazioni, degli obiettivi e delle modalità, degli strumenti e delle risorse, tra l'altro, nella materia della programmazione dell'offerta di istruzione e formazione sul territorio regionale, compresa la funzione di organizzazione della rete scolastica, tenuto conto del ruolo già attribuito agli Enti locali dal D.lgs. 112/1998.

Manca ancora, tuttavia, un quadro di attuazione e chiarimento definitivo sui livelli delle competenze e gli ambiti di intervento che il nuovo Titolo V della Costituzione, modificando virtualmente lo scenario istituzionale, ha assegnato ai diversi soggetti istituzionali in materia.

Vi è l'esigenza di procedere all'approvazione del piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2010/2011 pur se in un quadro di contingente incertezza normativa, e nella consapevolezza che la possibile entrata in vigore, a breve, del riordino della scuola superiore avrà rilevanti ripercussioni sulla futura razionalizzazione della rete scolastica.

La Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1739 del 23 settembre 2008 ha avviato il processo di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome, volto a garantire l'irrinunciabile diritto

all'istruzione per tutti, dai capoluoghi di provincia ai piccoli comuni montani.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n.1828 del 6.10.2009, ha emanato le "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema scolastico pugliese per l'anno scolastico 2010/2011";

La programmazione dell'offerta formativa ed educativa e dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali, all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e di orientamento per le famiglie.

Ciò considerato,

la Regione Puglia ritiene che il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa non siano una questione di meri risparmi di spesa, ma siano connessi alla costruzione di un sistema scuola in grado di garantire elevati livelli qualitativi.

La Regione Puglia ritiene necessario conseguire, nell'ottica dell'accordo Stato-Regioni sull'attuazione del Titolo V della Costituzione in via di definizione, contemporaneamente due risultati: migliorare qualitativamente il servizio scolastico ed ottimizzarne complessivamente le risorse.

La mera soppressione di autonomie scolastiche, senza una nuova e migliore organizzazione delle scuole coinvolte, dal punto di vista strutturale e organizzativo, non produce alcun effetto positivo per gli utenti e i lavoratori della scuola.

Una migliore rete scolastica pugliese richiede un lavoro di lungo periodo ed interventi di ampio respiro.

L'Assessorato ha già attivato un'azione per fare fronte al complesso processo attuativo connesso al possibile riordino della scuola superiore e per acquisire nuovi, efficaci strumenti per una programmazione mirata e coordinata dell'offerta formativa sul territorio, stabile nel tempo ed incentrata su una pluralità di scelte per una scuola di "qualità", anche a mezzo della auspicabile disponibilità delle cospicue somme destinate nel Par-Fas Puglia 2007/2013 all'edilizia scolastica e all'azione regionale nell'ambito del PON-FESR 2007-2013. Una scuola migliore richiede sia un'azione di razionalizzazione, sia nuovi investimenti.

A partire dal prossimo anno si realizzerà un assetto a regime della rete scolastica, superando irrazionalità del passato ed il mero mantenimento dell'esistente. Ciò avverrà sia attraverso processi partecipati che prevedano il coinvolgimento attivo di studenti, famiglie, enti locali e organizzazioni sindacali, sia attraverso la programmazione delle risorse in conto capitale disponibili, nell'intento di costruire una rete che, anche attraverso una sensibile riduzione e un più razionale utilizzo dei punti di erogazione, produca vantaggi e ricadute positive per gli studenti ed i lavoratori della scuola.

Tanto premesso,

atteso il processo di riforma della normativa del settore ancora in fieri e l'esigenza innanzi rappresentata di fondare, a partire dal prossimo anno scolastico, la razionalizzazione organica della rete scolastica su nuovi investimenti strutturali e sul confronto e la condivisione, per l'anno 2010/2011 la Regione procede, con questa delibera, in coerenza con gli indirizzi forniti agli enti locali con DGR 1828/2009, soltanto alle azioni di dimensionamento proposte e condivise dagli enti locali competenti, pervenute attraverso i Piani provinciali.

Secondo le procedure previste, le Amministrazioni Provinciali, previo incontri con i rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, dei sindacati della scuola, dei dirigenti scolastici e dei sindaci interessati al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, hanno presentato alla Regione la proposta di riorganizzazione della rete provinciale scolastica per l'anno 2010/2011, comprensiva delle proposte dei Comuni, approvata dalle rispettive Giunte, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale. In merito ai

suddetti provvedimenti delle Amministrazioni Provinciali è stato acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.

Coerentemente con gli indirizzi impartiti, considerato il momento di transizione in atto, non vengono autorizzati l'attivazione di indirizzi nuovi e/o aggiuntivi e la modifica di denominazione degli esistenti, nonché l'attivazione di corsi serali per adulti.

Si prende atto positivamente che, aderendo alla sollecitazione contenuta nelle linee guida regionali, si è operata da parte degli Enti locali competenti, in più casi, la scelta di istituire istituti comprensivi (infanzia + elementare + media), sostitutivi delle scuole elementari separate dalle scuole medie, per favorire processi di continuità educativa verticale.

Si rileva che dalle proposte di dimensionamento per l'anno 2010/2011 deriva una contrazione del numero complessivo di autonomie scolastiche pugliesi, che passa da 926 a 915, per effetto della revoca di n.8 autonomie scolastiche di 1° grado e n. 4 autonomie scolastiche di 2° grado e dell'istituzione di n. 1 autonomia scolastica di 2° grado.

Si rileva, altresì, che permangono ancora scuole sottodimensionate che, nel nuovo cilindro normativo e nella programmazione a regime della rete, attraverso un processo condiviso di razionalizzazione e nuovi investimenti, dovranno essere riesaminate.

Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento l'approvazione del piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche pugliesi descritto negli allegati a) e b), parti integranti e sostanziali del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Sistema Istruzione e dal Dirigente del Servizio Diritto allo Studio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2010/2011, come si evince dai prospetti allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di dare atto che, in virtù delle decisioni assunte e contenute nei prospetti, in allegato, il numero delle istituzioni scolastiche autonome su base regionale viene fissato a 915;
- di dare atto che l'effettivo funzionamento delle nuove sezioni associate o nuove istituzioni scolastiche, è subordinato alla formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti ai sensi della Legge n. 23/96;
- di demandare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola